



**Polizza**  
**Responsabilità civile**  
**di gare e competizioni sportive**  
**di veicoli a motore e natanti**

(ex art. 124 D.Lgs. 7/9/2005 n° 209 e art. 5 D.P.R. 24/11/1970 n° 973)

**“PARTE A” - EDIZIONE 01/02/2010**



**INDICE**

<b>NOTA INFORMATIVA ISVAP</b> .....	pag. 3
<b>INFORMATIVA PRIVACY</b> .....	pag. 7
<b>DEFINIZIONI</b> .....	pag. 9
<b>A. CONDIZIONI GENERALI</b> .....	pag. 10
<b>B. CONDIZIONI AGGIUNTIVE</b> .....	pag. 12
<b>C. CONDIZIONI PARTICOLARI</b> .....	pag. 12

Per maggiore chiarezza nei Suoi confronti, le condizioni che prevedono rischi, limitazioni, oneri, obblighi e decadenze a Suo carico sono in questo modo evidenziate e devono essere lette con particolare attenzione.

# Nota Informativa R.C.A.

## Premessa

La nota informativa, redatta in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 185 del D. Lgs. N. 209/05, Codice delle assicurazioni private, e a quelle impartite dall'ISVAP, è consegnata al cliente prima della sottoscrizione del contratto di cui non costituisce parte integrante. Per maggiore chiarezza i contenuti che prevedono decadenze, nullità, limitazioni di garanzie ed oneri a carico del Contraente o dell'Assicurato sono stampati su fondo colorato, in questo modo evidenziato, e sono da leggere con particolare attenzione.

## 1. Informazioni relative alla Società

Le assicurazioni di cui alla presente polizza di riferimento saranno assunte da UGF Assicurazioni S.p.A., con sede legale e Direzione Generale in Via Stalingrado 45 - 40128 Bologna (ITALIA), tel. 051.5077111 - fax 051.375349, sito internet: [www.ugfassicurazioni.it](http://www.ugfassicurazioni.it), società unipersonale soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A.. La Società è autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni con provvedimento Isvap n. 2542 del 3/8/2007, pubblicato sulla G.U. n. 195 del 23/8/2007.

## 2. Informazioni relative al contratto

Le presenti informazioni hanno lo scopo di richiamare l'attenzione su taluni aspetti fondamentali della garanzia e non hanno natura di pattuizioni contrattuali, per le quali si rinvia al testo delle condizioni di assicurazione facenti parte della polizza che il Cliente è invitato a leggere attentamente prima della sottoscrizione, richiedendo alle agenzie tutti i chiarimenti necessari.

### 2.1 Legislazione applicabile

Il contratto sarà concluso con UGF Assicurazioni S.p.A. e ad esso sarà applicata la legge italiana. Ai sensi dell'art. 180 del D.Lgs. 7 settembre 2005 n. 209, per le assicurazioni non obbligatorie è facoltà delle parti scegliere una legislazione diversa salvo i limiti derivanti dall'applicazione di norme imperative vigenti in Italia.

Anche per tali assicurazioni UGF Assicurazioni propone comunque di scegliere la legislazione italiana. Per le assicurazioni obbligatorie prevalgono in ogni caso le disposizioni specifiche dettate dalla legislazione italiana.

### 2.2 Reclami

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto alla Società, indirizzandoli a **UGF Assicurazioni S.p.A. - Reclami e Assistenza Clienti** - Via della Unione Europea n. 3/B - 20097 San Donato Milanese (MI) - Tel.: 02.55604027 (da lunedì a giovedì dalle ore 9,00 alle ore 12,30; venerdì dalle 9,00 alle 12,00), Fax: 02.51815353, E-mail: [reclami@ugfassicurazioni.it](mailto:reclami@ugfassicurazioni.it). Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, 00187 Roma, telefono 06.421331.

I reclami indirizzati all'ISVAP contengono:

- nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
- individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
- breve descrizione del motivo di lamentela;
- copia del reclamo presentato alla Società e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa;
- ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.

Le informazioni utili per la presentazione dei reclami sono riportate sul sito internet della Compagnia [www.ugfassicurazioni.it](http://www.ugfassicurazioni.it).

In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

Nel caso in cui il Cliente e UGF Assicurazioni concordino di assoggettare il contratto alla legislazione di un altro Stato, l'Organo incaricato di esaminare i reclami del Cliente sarà quello previsto dalla legislazione prescelta e l'ISVAP si impegnerà a facilitare le comunicazioni tra l'Autorità competente prevista dalla legislazione prescelta ed il Cliente stesso.

### 2.3 Soggetti esclusi dalla garanzia R.C.A.

La garanzia Responsabilità Civile derivante dalla circolazione dei veicoli (R.C.A.) non copre i danni alle cose subiti dai soggetti indicati all'art. 129 comma 2° lettere a)-b) e c) del D. Lgs. N. 209/05, Codice delle assicurazioni private.

### 2.4 Rinnovo del contratto e attestazione sullo stato del rischio

Il contratto non prevede il "tacito rinnovo". Il Contraente, ad ogni scadenza annuale, potrà decidere se rinnovarlo o meno, senza dare alcuna comunicazione preventiva.

Nel caso in cui il Contraente non rinnovi il contratto, l'Impresa manterrà operanti le garanzie prestate fino alla data di effetto della nuova polizza, ma non oltre il 15° giorno successivo alla scadenza del contratto in corso.

L'impresa trasmette al Contraente almeno trenta giorni prima della scadenza annuale l'attestazione sullo stato del rischio. Tuttavia in caso di richiesta da parte del Contraente, o se persona diversa, da parte del proprietario, dell'usufruttuario, dell'acquirente con patto di riservato dominio o del locatario, l'Impresa trasmette al Contraente, entro quindici giorni dalla richiesta stessa, l'attestazione sullo stato del rischio relativa agli ultimi cinque anni del contratto di assicurazione. Analogo diritto sussiste anche in caso di deterioramento, smarrimento o mancato pervenimento al Contraente; in questo caso l'Impresa rilascia un duplicato. Il Contraente ha l'obbligo di presentarla all'atto della stipula di un contratto con Impresa diversa da quella che ha prodotto l'attestazione.

L'attestazione sullo stato del rischio riporterà anche la classe di merito maturata.

## 2.5 Facoltà di rimborsare l'importo liquidato per un sinistro

Nei contratti stipulati con formule tariffarie che prevedono variazione in aumento o in diminuzione del premio, in relazione del verificarsi o meno di sinistri, alla scadenza annuale il Contraente ha la facoltà di rimborsare all'Impresa quanto pagato nell'ultimo periodo di osservazione, per uno o più sinistri. In caso di rimborso l'Impresa provvederà a consegnare al Contraente una nuova attestazione sullo stato del rischio che non indicherà i sinistri rimborsati. Per il rimborso di sinistri gestiti in regime di risarcimento diretto, il Contraente deve rivolgersi alla CONSAP - Via Yser 14 - 00198 Roma.

## 2.6 Rivalsa nei confronti del conducente e/o del proprietario

L'Impresa eserciterà azione di rivalsa nei confronti del conducente e/o proprietario del veicolo, per le somme che abbia dovuto pagare ai danneggiati:

- se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore;
- nel caso di veicolo adibito a scuola guida, durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore oppure se le esercitazioni di guida non avvengono ai sensi della legge vigente;
- nel caso di veicolo con targa prova, se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti (vedi D.P.R. 24-11-2001 n. 474 sulla circolazione di prova dei veicoli) che disciplinano l'utilizzo della targa prova;

- nel caso di veicolo dato a noleggio con conducente, se il noleggio è effettuato senza la prescritta licenza od il veicolo non è guidato dal proprietario, da suo dipendente o da collaboratore anche occasionale;
- nel caso di danni alla persona causati a trasportati, se il trasporto è vietato o abusivo o comunque, non conforme alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.

Nel caso di autoveicoli per uso ufficio o auto pubblicitarie e per mostre pubblicitarie, si considera operante la garanzia anche nel caso di trasporto di persone non connesse alla destinazione d'uso del veicolo o al ciclo operativo delle attrezzature, purché in numero non superiore a quello risultante dalla carta di circolazione.

Limitatamente agli autocarri, la garanzia è operante, anche in assenza dell'autorizzazione dell'Ufficio della Direzione Generale della M.C.T.C. di cui all'art. 82 del C.d.S. "Destinazione ed uso dei veicoli" VI° comma, per i danni alla persona dei trasportati non addetti all'uso del veicolo o delle cose trasportate a condizione che il loro numero non superi quello indicato sulla carta di circolazione;

- nel caso di veicolo guidato da persone in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti quando il fatto sia stato sanzionato ai sensi degli artt. 186 (Guida sotto l'influenza dell'alcool) o 187 (Guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti) del D.L. 30/4/92 n. 285 (Codice della Strada), relativo Regolamento e successive modifiche.

Tuttavia, nel caso di veicolo guidato da persona occasionalmente in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti, l'Impresa, solamente per il 1° sinistro, e sempreché il conducente non sia affetto da etilismo cronico, limiterà la rivalsa nei confronti del conducente e/o proprietario al 10% del danno con il massimo di € 500,00. Per eventuali sinistri successivi, e sempre che il conducente sia lo stesso, si eserciterà il diritto di rivalsa per l'intero esborso.

Sono inoltre esclusi dalla garanzia i danni provocati alla pavimentazione stradale da macchine su cingoli o su ruote non gommate.

Nei predetti casi ed in tutti gli altri casi in cui sia applicabile l'art. 144 comma 2° del D.Lgs. 209/05, Codice delle assicurazioni private, l'Impresa eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma.

L'Impresa si riserva la facoltà di rivalersi nei confronti dell'Assicurato che abbia omesso colposamente o dolosamente di adempiere all'obbligo di avviso di sinistro.

### 2.7 Franchigia in caso di sinistro con conducente diverso da quello dichiarato in polizza

In caso di scelta da parte del Contraente del tipo tariffa “Conducente dichiarato”, se al momento del sinistro il conducente è diverso da quello dichiarato in polizza, con caratteristiche di rischio tali da richiedere un premio più elevato, l’Impresa applicherà una franchigia fissa il cui ammontare è indicato nella tariffa a disposizione del Cliente in Agenzia.

### 2.8 Diritto alla conservazione della classe di merito

Il Contraente ha diritto di chiedere che il contratto relativo al veicolo venduto o consegnato in conto vendita, distrutto, demolito, esportato definitivamente all'estero, o oggetto di furto sia reso valido per altro veicolo, con conseguente conservazione della classe di merito, a condizione che vi sia identità di proprietario.

Il diritto alla conservazione della classe di merito nei predetti casi può essere fatto valere anche dal coniuge qualora sia in regime di comunione di beni.

## 3. Informazioni relative ai sinistri ed al risarcimento dei danni da circolazione

### 3.1 Modello di constatazione amichevole da utilizzare in caso di sinistro

In caso di sinistro, il fatto deve essere denunciato prontamente all’Impresa utilizzando il **modello di constatazione amichevole** di incidente (“modulo blu”) consegnato all’atto della stipulazione del contratto.

Il “modulo blu” deve essere compilato in ogni sua parte rispondendo alle domande previste e descrivendo nel modo più completo possibile la dinamica del sinistro.

### 3.2 Risarcimento dei danni alle cose

Nel caso di sinistri che abbiano causato danni alle cose, il danneggiato può ottenere dall’Impresa che assicura il responsabile del sinistro il risarcimento dei danni:

- in 30 giorni se unitamente alla richiesta, inoltrata con raccomandata A.R., sarà allegato il “modulo blu” compilato in ogni sua parte e firmato da entrambi i conducenti;
- in 60 giorni se unitamente alla richiesta, inoltrata con raccomandata A.R., sarà allegato il “modulo blu” compilato in ogni sua parte e firmato unicamente dal richiedente oppure se nella richiesta stessa sono riportati gli elementi previsti dal “modulo blu”.

In entrambi i casi dovranno essere specificati data, ora e luoghi nei quali sarà possibile prendere visione dei danni subiti dal veicolo danneggiato.

### 3.3 Risarcimento dei danni alla persona

Nel caso di sinistri che abbiano causato danni alla persona (lesioni o decesso) il danneggiato o i suoi eredi possono ottenere dall’impresa che assicura il responsabile del sinistro il risarcimento dei danni in 90 giorni se unitamente alla richiesta, inoltrata con raccomandata A.R., saranno allegati i documenti necessari per la valutazione del danno da parte dell’Impresa e se la richiesta riporta gli elementi previsti dal “modulo blu”.

In particolare dovranno essere inviati i dati relativi all’età, all’attività del danneggiato, al suo reddito, all’entità delle lesioni subite, la dichiarazione di non aver diritto a prestazioni da parte degli assicuratori sociali, l’attestazione medica comprovante l’avvenuta guarigione con o senza postumi permanenti o, in caso di decesso, lo stato di famiglia del defunto.

### 3.4 Risarcimento diretto

Come previsto dalla “procedura di risarcimento diretto” di cui all’art. 149 del D.Lgs. N. 209/05, Codice delle assicurazioni private, e dal Regolamento emanato dal D.P.R. N. 254/06, per i sinistri verificatisi a partire dal 1° febbraio 2007, nei quali l’assicurato ritiene che la responsabilità sia totalmente o parzialmente a carico della controparte, la richiesta di risarcimento, dei danni subiti dal veicolo assicurato e/o per le lesioni di lieve entità del conducente, dovrà essere inoltrata direttamente a UGF Assicurazioni anziché alla Compagnia del responsabile.

La “procedura di risarcimento diretto” è operativa a condizione che:

- si tratti di collisione che coinvolge due soli veicoli a motore identificati, immatricolati in Italia (o nella Repubblica di San Marino o nello Stato Città del Vaticano) ed assicurati per la Responsabilità Civile Auto;
- ne siano derivati danni ai veicoli e alle cose o lesioni di lieve entità ai loro conducenti.

La richiesta deve essere inoltrata dal danneggiato mediante lettera raccomandata A.R. o con consegna a mano o a mezzo telegramma o telefax o in via telematica o telefonica.

Fermo restando i termini previsti ai precedenti punti 3.2 e 3.3, la richiesta deve contenere:

- per i danni al veicolo ed alle cose i seguenti elementi:
  - a) i nomi degli assicurati;
  - b) le targhe dei due veicoli coinvolti;
  - c) la denominazione delle rispettive imprese;
  - d) la descrizione delle circostanze e delle modalità del sinistro;
  - e) le generalità di eventuali testimoni;
  - f) indicazione dell’eventuale intervento degli organi di polizia;

- g) il luogo, i giorni e le ore in cui le cose danneggiate sono disponibili per la perizia diretta ad accertare l'entità del danno;
- nell'ipotesi di lesioni subite dai conducenti:
- a) l'età, l'attività e il reddito del danneggiato;
  - b) l'entità delle lesioni subite;
  - c) la dichiarazione di cui all'art. 142 del D.Lgs. N. 209/05 Codice delle Assicurazioni Private circa la spettanza o meno di prestazioni da parte di istituti che gestiscono assicurazioni sociali obbligatorie;
  - d) l'attestazione medica comprovante l'avvenuta guarigione, con o senza postumi permanenti;
  - e) l'eventuale consulenza medico legale di parte corredata dall'indicazione del compenso spettante al professionista.

### 3.5 Assistenza tecnica ed informativa ai danneggiati

UGF Assicurazioni fornirà ogni utile assistenza informativa e tecnica e, in particolare, le informazioni per la compilazione della richiesta danni, per il controllo dei dati essenziali, per la sua eventuale integrazione e la precisazione dei criteri di responsabilità.

Qualora sussistano i requisiti previsti, UGF Assicurazioni provvederà, per conto della compagnia del responsabile, a risarcire direttamente all'assicurato i danni subiti. Qualora al sinistro non sia applicabile la "procedura di risarcimento diretto" UGF Assicurazioni provvederà, entro 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta di risarcimento, ad informare l'assicurato e a trasmettere

la documentazione ricevuta alla compagnia del responsabile.

### 3.6 Risarcimento del terzo trasportato

Per i sinistri R.C.A. accaduti a partire dal 1° gennaio 2006, in caso di danni subiti dal trasportato, la richiesta di risarcimento deve essere inoltrata a UGF Assicurazioni ai sensi dell'art. 141 del D.Lgs. N. 209/05, Codice delle assicurazioni private.

## 4. Prescrizione

I diritti derivanti dal contratto assicurativo si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda ai sensi dell'art. 2952 del codice civile. Per le assicurazioni di responsabilità civile il termine decorre dal giorno in cui il danneggiato ha richiesto il risarcimento del danno all'assicurato o ha promosso contro di questo l'azione. Il diritto al risarcimento del danneggiato da un incidente stradale si prescrive in due anni a meno che il fatto da cui deriva il danno non sia considerato dalla legge come un reato.

## 5. Prevenzione e sicurezza stradale

Si raccomanda per i ciclomotori e motocicli l'uso del casco di protezione e per le autovetture l'uso delle cinture di sicurezza.

**UGF Assicurazioni S.p.A.**

*Mario Pedemonte*



## INFORMATIVA PRIVACY

### Informativa al Cliente sull'uso dei Suoi dati e sui Suoi diritti

Art. 13 D.Lgs. 196/2003 - Codice in materia di protezione dei dati personali

Gentile Cliente,  
per fornirLe i prodotti e/o i servizi assicurativi richiesti o previsti in Suo favore dobbiamo raccogliere ed utilizzare alcuni dati che La riguardano.

#### Quali dati raccogliamo

Si tratta di dati (come, ad esempio, nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, professione, recapito telefonico fisso e mobile e indirizzo di posta elettronica) che Lei stesso od altri soggetti (1) ci fornisce; tra questi ci sono anche dati di natura sensibile (2) (idonei, in particolare, a rivelare il Suo stato di salute), indispensabili per fornirLe i citati servizi e/o prodotti assicurativi.

Il conferimento di questi dati è in genere necessario per il rilascio della polizza e la gestione dell'attività assicurativa e, in alcuni casi, obbligatorio per legge (3).

In assenza di tali dati non saremmo in grado di fornirLe correttamente le prestazioni richieste; il rilascio facoltativo di alcuni dati ulteriori (relativi a Suoi recapiti) può, inoltre, risultare utile per agevolare l'invio di avvisi e comunicazioni di servizio.

#### Perché Le chiediamo i dati

I Suoi dati saranno utilizzati dalla nostra Società per finalità strettamente connesse all'attività assicurativa e ai servizi forniti (4); ove necessario potranno essere utilizzati dalle altre società del nostro Gruppo (5) e saranno inseriti in un archivio clienti di Gruppo.

I Suoi dati potranno essere comunicati solo ai soggetti, pubblici o privati, esterni alla nostra Società coinvolti nella prestazione dei servizi assicurativi che La riguardano od in operazioni necessarie per l'adempimento degli

obblighi connessi all'attività assicurativa (6). Poiché fra i Suoi dati personali ve ne sono alcuni di natura sensibile (relativi al Suo stato di salute) potremo trattarli soltanto dopo aver ottenuto il Suo esplicito consenso.

#### Come trattiamo i Suoi dati

I Suoi dati non saranno soggetti a diffusione; saranno trattati con idonee modalità e procedure, anche informatiche e telematiche, solo dal personale incaricato delle strutture della nostra Società preposte alla fornitura dei prodotti e servizi assicurativi che La riguardano e da soggetti esterni di nostra fiducia a cui affidiamo alcuni compiti di natura tecnica od organizzativa (7).

#### Quali sono i Suoi diritti

La normativa sulla privacy (artt. 7-10 D.Lgs. 196/2003) Le garantisce il diritto ad accedere in ogni momento ai dati che La riguardano, a richiederne l'aggiornamento, l'integrazione, la rettifica o, nel caso i dati siano trattati in violazione di legge, la cancellazione.

Titolari del trattamento dei Suoi dati sono UGF Assicurazioni S.p.A. ([www.ugfassicurazioni.it](http://www.ugfassicurazioni.it)) e Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. ([www.unipolgf.it](http://www.unipolgf.it)), entrambe con sede in Via Stalingrado 45 - 40128 Bologna.

Per ogni eventuale dubbio o chiarimento, nonché per conoscere l'elenco aggiornato delle categorie di soggetti ai quali comunichiamo i dati e l'elenco dei Responsabili, potrà consultare il sito [www.ugfassicurazioni.it](http://www.ugfassicurazioni.it) o rivolgersi al Responsabile per il riscontro agli interessati, presso UGF Assicurazioni S.p.A., al recapito sopra indicato - e-mail: [privacy@ugfassicurazioni.it](mailto:privacy@ugfassicurazioni.it).

## - NOTE -

- (1) Ad esempio, contraenti di assicurazioni in cui Lei risulti assicurato o beneficiario, eventuali coobbligati; altri operatori assicurativi (quali agenti, broker di assicurazione, imprese di assicurazione, ecc.); soggetti ai quali, per soddisfare le sue richieste (ad es. di rilascio o di rinnovo di una copertura, di liquidazione di un sinistro, ecc.) richiediamo informazioni commerciali; organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo, altri soggetti pubblici.
- (2) Sono i dati idonei a rivelare non solo lo stato di salute, ma anche convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, opinioni politiche, adesioni a partiti, sindacati, associazioni, od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico, o sindacale. Sono considerati particolarmente delicati anche i c.d. dati giudiziari relativi a sentenze o indagini penali.
- (3) Ad esempio, ai sensi della normativa contro il riciclaggio, in materia di accertamenti fiscali, ecc.
- (4) Ad esempio, per predisporre o stipulare polizze assicurative, per la raccolta dei premi, la liquidazione dei sinistri o il pagamento di altre prestazioni; per riassicurazione e coassicurazione; per la prevenzione e l'individuazione, di concerto con le altre compagnie del Gruppo, delle frodi assicurative e relative azioni legali; per la costituzione, l'esercizio e la difesa di diritti dell'assicuratore; l'adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali; l'analisi di nuovi mercati assicurativi; la gestione ed il controllo interno; attività statistico-tarifarie.
- (5) Unipol Gruppo Finanziario S.p.A., cui è affidata, quale capogruppo, la gestione di alcuni servizi condivisi per conto della altre società del Gruppo.
- (6) In particolare, i Suoi dati potranno essere comunicati e trattati, in Italia o anche all'estero (ove richiesto), da soggetti che fanno parte della c.d. "catena assicurativa" come: altri assicuratori; coassicuratori e riassicuratori; agenti, subagenti, produttori, mediatori di assicurazione e di riassicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; banche; SIM; Società di gestione del risparmio; medici, periti, legali; società di servizi per il quietanzamento; clinica convenzionata da Lei scelta; nonché ad enti ed organismi del settore assicurativo aventi natura pubblica o associativa per l'adempimento di obblighi normativi e di vigilanza (indicati nell'elenco disponibile presso la nostra sede o il Responsabile per il Riscontro).
- (7) Ad esempio, società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri; società di supporto alle attività di gestione ivi comprese le società di servizi postali; società di revisione e di consulenza; società di informazione commerciale per rischi finanziari; società di servizi per il controllo delle frodi; società di recupero crediti.

**UGF Assicurazioni S.p.A.**

## DEFINIZIONI

### I seguenti vocaboli, usati in polizza, significano:

- «**Assicurato**»: la persona fisica o giuridica la cui responsabilità civile è coperta con il contratto;
- «**Assicurazione**»: il contratto di assicurazione come definito dall'art. 1882 c.c. e/o la garanzia data con il contratto;
- «**Contraente**»: la persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione;
- «**Ebbrezza**»: uno stato di ubriachezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche;
- «**Impresa**»: la Compagnia Assicuratrice Unipol S.p.A.;
- «**Legge**»: il decreto legislativo n. 209 del 7 settembre 2005, Codice delle assicurazioni private;
- «**Polizza**»: il documento che prova l'assicurazione;
- «**Premio**»: la somma dovuta dal Contraente all'Impresa;
- «**Risarcimento**»: la somma dovuta dall'Impresa al terzo danneggiato in caso di sinistro;
- «**Rischio**»: la probabilità che si verifichi il sinistro;
- «**Sinistro**»: evento causa del danno;
- «**Tariffa**»: la tariffa dell'Impresa, in vigore al momento della stipulazione del contratto.

## A. CONDIZIONI GENERALI

### A.1 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE. –

L'Impresa assicura, in conformità alle norme della Legge, i rischi della responsabilità civile dell'Organizzatore di gare e competizioni sportive e degli altri obblighi, per i danni configurati nell'art. 124 della Legge e nell'art. 5 del D.P.R. 24/11/1970 n° 973. Pertanto, l'Impresa si impegna a corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione dei veicoli e dei natanti partecipanti a gare e competizioni nonché alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara.

L'Impresa inoltre assicura, sulla base delle "condizioni aggiuntive" e della relativa "premessa", i rischi non compresi nell'assicurazione obbligatoria indicati in tali condizioni in quanto siano espressamente richiamate.

In questo caso i massimali indicati nel prospetto sono destinati anzitutto ai risarcimenti dovuti in dipendenza dell'assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti sulla base delle "condizioni aggiuntive".

La garanzia ha effetto, per ciascun veicolo o natante, dal momento in cui, per ordine della direzione di gara, viene consegnato agli incaricati delle verifiche preliminari, tecniche e/o sportive, e termina nel momento in cui, sempre per ordine della direzione di gara viene riconsegnato dagli incaricati delle verifiche finali sempreché le verifiche siano previste dal regolamento particolare di gara con i relativi orari.

### A.2 ESCLUSIONE E RIVALSA. – L'assicurazione non è operante:

- se il conduttore non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore;
- per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti, alle prescrizioni del regolamento particolare di gara e alle indicazioni della carta di circolazione (del certificato o licenza di navigazione), nonché comunque, se il veicolo o natante è monoposto;
- se la gara non è autorizzata in conformità alle norme di legge in vigore;
- se il regolamento di gara non è approvato dai competenti organi sportivi;
- per le gare motociclistiche su piste innevate e/o ghiacciate (moto ski) sono esclusi i danni allo sciatore trainato ed i danni tra

sciatori trainati. (Natanti: sono esclusi i danni provocati agli sciatori trainati nonché i danni che uno sciatore può provocare ad altro sciatore trainato);

- nel caso di veicolo o natante guidato da persone in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti quando il fatto sia stato sanzionato ai sensi degli artt. 186 (guida sotto l'influenza dell'alcol) o 187 (Guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti) del D.L. 30/4/1992 n° 285 (codice della strada), relativo regolamento e successive modifiche.

Nei predetti casi ed in tutti gli altri in cui sia applicabile l'art. 18 della legge, l'Impresa eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'insopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma.

### A.3 VALIDITÀ E SFERA DI APPLICAZIONE LIMITI DI NAVIGAZIONE. – L'assicurazione vale:

- per le gare automobilistiche e motociclistiche: per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di S. Marino, compresi eventuali tratti di percorso oltre confine previsti del regolamento particolare di gara;
- per le gare motonautiche: per le acque territoriali italiane compresi gli eventuali tratti di percorso in acque neutre, per quelle svizzere dei laghi Maggiore e di Lugano, nonché per gli eventuali tratti di percorso oltre i predetti limiti previsti dal regolamento particolare di gara.

### A.4 DURATA DEL CONTRATTO. – Il contratto ha durata pari a quella della gara delle relative prove ufficiali e delle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara.

### A.5 APPLICAZIONE DEL PREMIO E DELLE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE. – Al contratto si applicano le tariffe e le condizioni in vigore al momento della stipulazione.

### A.6 PAGAMENTO DEL PREMIO. – Il premio deve essere pagato alla consegna della polizza contro il rilascio da parte dell'Impresa della dichiarazione prevista dall'art. 5, secondo comma, del D.P.R. 24/11/1970 n° 973.

I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è stata assegnata la polizza, oppure alla Compagnia cui è assegnato il contratto, la quale rilascerà il certificato di assicurazione ed il contrassegno.

Il pagamento del premio può essere effettuato dal Contraente tramite:

- assegni bancari, postali o circolari intestati all'Agenzia nella sua specifica qualità oppure alla Compagnia;
- ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico che abbiano quale beneficiario l'Agenzia nella sua specifica qualità oppure alla Compagnia;
- con contante, nei limiti e con le modalità previsti dalla normativa antiriciclaggio.

Il pagamento del premio con assegno viene accettato con riserva di verifica e salvo buon fine del titolo.

È fatto salvo, qualora l'assegno non venga pagato, il disposto dell'art. 1901 c.c.

Anche la parte di premio relativa agli elementi di rischio variabili, determinata provvisoriamente sulla base dei dati forniti dal Contraente, deve essere pagata anticipatamente, salvo successiva regolazione al termine del periodo assicurativo.

Il premio per vettura (corse automobilistiche) e per motociclista (corse motociclistiche) e per pilota (corse motonautiche) è dovuto per intero, anche nel caso di partecipazione del concorrente alle sole prove ufficiali o verifiche preliminari, se previste.

Il Contraente è tenuto a comunicare all'Impresa, nel termine di 15 giorni dalla scadenza del contratto, i dati definitivi necessari per la regolazione del premio, nonché ad esibire, a richiesta dell'Impresa, la relativa documentazione ufficiale compresa copia conforme dell'incartamento di chiusura della gara redatto dal direttore della stessa per l'Autorità sportiva competente.

La differenza attiva o passiva risultante dalla regolazione deve essere pagata nei 15 giorni dalla relativa comunicazione.

Nel caso in cui il Contraente non provveda al pagamento della regolazione del premio richiesta dall'Impresa, la stessa eserciterà, nei confronti del Contraente, il diritto di rivalsa, per i sinistri avvenuti nel periodo al quale la regolazione del premio si riferisce.

Qualora la gara venga annullata prima delle verifiche preliminari e/o delle prove ufficiali (se previste), si fa luogo al rimborso del premio anticipato, escluso le imposte. In caso di interruzione a gara iniziata, il premio è dovuto per intero.

**A.7 MODALITÀ PER LA DENUNCIA DI SINISTRO.** - La denuncia del sinistro deve contenere il numero della polizza, la data, il luogo, e le modalità del fatto, l'indicazione delle conseguenze, il nome dei danneggiati e degli eventuali testimoni. In caso di sinistro mortale la denuncia deve essere preceduta da telegramma.

Alla denuncia devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro.

A fronte di omissioni nella presentazione della denuncia di sinistro, nonché dell'invio di documentazione o atti giudiziari, l'Impresa ha diritto di rifiutare o ridurre il pagamento del danno in ragione del pregiudizio sofferto ovvero di rivalersi per la somma che abbia dovuto pagare al terzo danneggiato in conseguenza della applicazione dell'art. 144 comma 2° della Legge.

**A.8 GESTIONE DELLE VERTENZE.** - L'Impresa assume fino a quando ne ha interesse, a nome dell'Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede in cui si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici. Ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell'Assicurato in sede penale, sino all'atto della tacitazione dei danneggiati.

L'Impresa non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale.

L'Assicurato è tenuto a comparire personalmente in giudizio, nei casi in cui la procedura lo richieda.

**A.9 FORO COMPETENTE.** - Per le controversie relative al contratto il foro competente è quello del luogo di residenza o domicilio elettivo del Contraente o dell'Assicurato.

**A.10 IMPOSTE E TASSE.** - Le imposte, le tasse e tutti gli oneri stabiliti per legge presenti e futuri, relativi al premio, al contratto ed agli atti da esso dipendenti sono a carico del Contraente anche se il pagamento sia stato anticipato dall'Impresa.

**A.11 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE.** - Il contratto è regolato dalla legge Italiana. Per quanto non espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme legislative e regolamentari vigenti.

## B. CONDIZIONI AGGIUNTIVE PER L'ASSICURAZIONE DI RISCHI NON COMPRESI IN QUELLA OBBLIGATORIA

(Valide se espressamente richiamate nella "Parte B" del contratto)

### PREMESSA

L'assicurazione dei rischi indicati nelle sottoestese condizioni aggiuntive è regolata dalle "Condizioni Generali di Assicurazione", ad eccezione della condizione A.2 "Esclusione e rivalsa" ultimo comma e A.11 "Rinvio alle norme di legge", nonché, per quanto non previsto da tali "condizioni generali", dalle norme disciplinanti l'assicurazione facoltativa. Restano inoltre applicabili, in quanto non compatibili con le sottoestese condizioni aggiuntive e ferme le ulteriori esclusioni nelle stesse previste, le esclusioni dal novero dei terzi di cui all'art. n° 129 della Legge.

**151 ORGANIZZATORI UFFICIALI DI GARA, DIPENDENTI ED AUSILIARI DEGLI ORGANIZZATORI.** – Sono considerati terzi, limitatamente ai danni a cose od animali, i singoli componenti i comitati organizzatori, gli

ufficiali di gara, i dipendenti e gli ausiliari addetti ai servizi e all'organizzazione delle gare e competizioni automobilistiche e motociclistiche (esclusi i piloti, gli addetti al servizio dei veicoli e le case costruttrici), in quanto non sussista una loro diretta responsabilità nella produzione del danno.

**152 SECONDI CONDUTTORI PARTECIPANTI A GARE E COMPETIZIONI AUTOMOBILISTICHE.** – Limitatamente ai veicoli partecipanti a gare automobilistiche, escluse quelle di sola velocità, sono considerati equiparati ai terzi trasportati i secondi conduttori, mentre non guidano il veicolo, a condizione che la loro presenza sia prescritta dal regolamento particolare di gara, ed in tale caso la garanzia è operante nei limiti da questo stabiliti.

## C. CONDIZIONI PARTICOLARI

(da richiamare specificatamente nella parte "B" del contratto)

**157 MANIFESTAZIONE AUTOMOBILISTICA CON GARE IN PIÙ CATEGORIE TARIFFALI.** – La manifestazione prevede gare considerate in più categorie tariffali svolgentisi in più giornate.

**162 GARE AUTOMOBILISTICHE DIVERSAMENTE TITOLATE.** – La manifestazione prevede gare diversamente titolate; a quella tariffal-

mente più elevata, partecipa una solo vettura.

**170 GARE DI CICLOMOTORI.** – La copertura assicurativa è relativa ad una gara di ciclomotori che non superano la velocità di 40 km/h.

**172 MANIFESTAZIONE AUTOMOBILISTICHE DI FUORISTRADA.** – La manifestazione prevede prove speciali o valutative.

UGF Assicurazioni S.p.A.

Sede Legale e Direzione: Via Stalingrado, 45 - 40128 Bologna (Italia) - Tel. 051 5077111 - Telefax 051 375349 - www.ugfassicurazioni.it  
 Capitale sociale Euro 150.300.000,00 - Registro delle Imprese di Bologna, Codice Fiscale e Partita IVA 02705901201  
 R.E.A. 448992 - Società unipersonale soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A.  
 Autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni con Prov. Isvap n. 2542 del 3 agosto 2007 (G.U. 23 agosto 2007 n. 195) - Iscrizione  
 Albo Imprese Assicuratrici 1.00159 - Sedi operative: 40128 Bologna, Via Stalingrado, 45 - Tel. 051 5077111 - Telefax 051 375349  
 Casella postale AD 1705; 200977 San Donato Milanese (MI), Via dell'Unione Europea, 3/B - Tel. 02 51815181 - Telefax 02 51815252.

